



Prime osservazioni sull'esaurimento del periodo transitorio delle tariffe idriche determinate con la metodologia CIPE

(Gerardino Castaldi – www.acquainfo.it)

Tra le tante novità introdotte dal c.d. “Decreto Sviluppo”, ossia il D.L. 13-5-2011 n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110), ve ne è una passata in secondo piano ma di notevole importanza per il settore idrico.

L'articolo 10 infatti, che ricordiamo dovrebbe contenere disposizioni riguardanti i servizi ai cittadini, dopo aver istituito l'Agenzia nazionale per i servizi idrici (commi dall'11 al 27), stabilisce al comma 28 la cessazione del regime transitorio (nelle more dell'applicazione del Metodo Normalizzato previsto nel Decreto 1 agosto 1996) per la determinazione delle tariffe idriche con specifiche deliberazioni CIPE.

Prima di inoltrarci nelle analisi del dispositivo è opportuno richiamare brevemente l'evoluzione normativa per quanto riguarda le tariffe idriche.

Il 5 gennaio 1994 veniva approvata la legge di riforma del servizio idrico (L. n. 36/1994), nota come Legge Galli. Tale complesso di disposizioni, recepite poi nel 2006 nel Testo Unico Ambientale, costituiscono norme ad esecuzione differita in quanto per la loro concreta attuazione necessitano di una pluralità di interventi legislativi da parte delle competenti autorità centrali e degli enti territoriali e locali. In particolare, l'art. 13 trattava l'argomento delle nuove tariffe idriche e rimanda ad un metodo normalizzato da elaborare dal Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro dell'ambiente su proposta del Comitato di vigilanza (COVIRI).

Il metodo tariffario previsto dalla legge Galli è stato successivamente definito nel D.M. 1° agosto 1996 (c.d. Metodo Normalizzato), il quale precisando che la tariffa è stabilita dall'AATO e applicata dal gestore del servizio idrico integrato, ha di fatto realizzato una stretta relazione tra il nuovo metodo tariffario e lo stato di avanzamento della Legge Galli. Il metodo normalizzato viene applicato solo al termine di un lungo e complesso procedimento che inizia con l'emanazione della legge regionale e continua con l'insediamento dell'AATO, l'approvazione del Piano d'Ambito e quindi del piano tariffario e finanziario ed infine con l'affidamento del servizio, contestualmente alla firma della convenzione tra il gestore del SII e l'AATO. Solo a questo punto il nuovo metodo tariffario può definirsi applicato. Fino a quel momento però si continuano ad applicare le precedenti procedure, ossia come vedremo, i Provvedimenti CIP e le Deliberazioni CIPE.



Nel frattempo, il DPR n. 373/1994 aveva soppresso sia il Comitato Provinciale Prezzi (CPP) sia il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), attribuendo le residue competenze rispettivamente agli Uffici periferici del Ministero dell'industria (UPICA) ed al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). Quest'ultimo infatti, ha ereditato i poteri di indirizzo e di direttiva ai fini della determinazione dei prezzi e delle tariffe di cui all'art. 4 del D.Lgs Luogotenenziale n. 347/1944 e al D.Lgs CPS n. 896/1947.

Considerata la difficoltà dell'attuazione complessiva della riforma del servizio idrico il legislatore interveniva per coprire il vuoto creato, prima con la legge n. 172/1995 e successivamente con la legge 448/1998, disponendo che, in attesa della completa attuazione della c.d. legge Galli, spetta al CIPE stabilire i criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe del servizio acquedotto, di fognatura e di depurazione.

Quindi, dal 1995 ad oggi sono vigenti sul territorio italiano due differenti procedure di determinazione delle tariffe idriche: il metodo normalizzato a regime e la metodologia CIPE per il periodo transitorio. Nel 2011 queste ultime rappresentano ancora circa il 30% della popolazione servita.

Probabilmente ora abbiamo qualche utile elemento in più per meglio comprendere il comma 28 dell'articolo 10 del Decreto Sviluppo, che così dispone:

L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.

Le prime osservazioni che ci vengono in mente sono le seguenti:

- 1) Vengono citate alcune norme abrogate:
 - a) Il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, modificato dalla legge di conversione 17 maggio 1995, n. 172;
 - b) Tale comma 3 andava a sostituire il comma 2 dell'art. 17, dell'abrogata L. 10 maggio 1976, n. 319:

In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del

servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995.


Come è noto, la L. 319/1976, detta legge Merli, è confluita nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) nel quale però non rimane traccia di tale disposizione.

- 2) Avrebbe forse dovuto riportare la norma sulla quale oggi regge l'intero sistema delle tariffe idriche "transitorio-CIPE" ossia la finanziaria per il 1999. Infatti, la legge 448/1998 al comma 29 dell'art. 31, dispone che, "fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato", spetta al CIPE stabilire i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedotto, di fognatura e di depurazione.¹
- 3) "a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo": sembra si debba applicare la cessazione del sistema tariffario Cipe dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2009, n. 223).
- 4) Fa riferimento all'intero comma 8 dell'art. 23 bis pur riferendosi solo alla transitorietà dal punto di vista tariffario e non gestionale: l'applicazione del metodo tariffario transitorio in alcuni casi può non dipendere dalla tipologia di affidamento, ad esempio vi sono gestori, in regime Cipe, che hanno avuto l'affidamento del servizio attraverso una gara
- 5) Nel caso ipotizzato al punto precedente sorgono dei problemi con l'applicazione degli incrementi tariffari previsti dalla Delibera Cipe n. 117/2008. In particolare, ci si chiede come debbano essere trattati gli incrementi applicati con decorrenza 1 luglio 2010 se il periodo transitorio è cessato alla fine del 2009. Premesso che ci si aspettava la previsione di una decorrenza non retrodatata e con la possibilità di disciplinare anche gli incrementi tariffari per l'anno in corso, l'interpretazione più immediata e ragionevole, potrebbe essere incentrata sulla data della pubblicazione della delibera 117/2008 e non sugli effetti da questa prodotti. Quindi, essendo stata pubblicata il 26 marzo 2009, quindi prima del termine di cessazione del periodo transitorio previsto per la fine del 2009, la delibera Cipe n. 117/2008 è da

¹ Per un approfondimento su questo passaggio e in particolare sulla competenza di verifica delle tariffe idriche da parte delle Camere di Commercio: *L'attività di verifica delle tariffe idriche nella c.d. "fase transitoria" e la Decisione del Consiglio di Stato n. 2363/2004*, G. Castaldi, 2004 ed. Acqualab (http://www.acqualab.it/dettaglio_doc.asp?id=174&p=123&menuindex=5).

considerarsi “salva” come anche le tre decorrenze tariffarie previste (26 marzo 2009, 1° luglio 2009 e 1° luglio 2010) e soprattutto l’obbligo di eliminare il minimo impegnato entro il 2010.

Termine periodo transitorio tariffe SII-CIPE



www.acquainfo.it

Ciò detto, il Decreto Sviluppo inizierà nei prossimi giorni il suo iter in Commissione parlamentare che si dovrà concludere con la conversione in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, avvenuta il 13 maggio 2011. Fino a quel momento non resta che auspicare modifiche migliorative rispetto al testo originario.

castaldi@acquainfo.it
www.acquainfo.it